



18140/14

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

UDIENZA PUBBLICA
DEL 18/03/2014

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARTURO CORTESE

Dott. ALDO CAVALLO

Dott. MAURIZIO BARBARISI

Dott. FILIPPO CASA

Dott. RAFFAELLO MAGI

SENTENZA
- Presidente - N. 389/2014 -
- Consigliere - REGISTRO GENERALE
- Consigliere - N. 22181/2013
- Consigliere -
- Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI
CATANZARO
nei confronti di:

RUSSELLI PANTALEONE N. IL 07/10/1973

avverso la sentenza n. 7/2012 CORTE ASSISE APPELLO di
CATANZARO, del 17/01/2013

visti gli atti, la sentenza e il ricorso

udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/03/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. RAFFAELLO MAGI

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. A. Greco,
che ha concluso per l'accoglimento del ricorso
e l'annullamento con rinvio della sentenza
impugnata;

127

Udito, per la parte civile, l'Avv —

Udit i difensori Avv. A. Greco e G. Spinnelli, che hanno chiesto
il rigetto del ricorso —

1

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa in data 17 gennaio 2013 la Corte di Assise d'Appello di Catanzaro confermava, quanto alla affermazione di penale responsabilità, la decisione emessa nei confronti di Russelli Pantaleone in data 5.7.2011 in sede di rito abbreviato dal GUP di Catanzaro.

Il Russelli risulta tratto a giudizio in rapporto alle seguenti contestazioni :

- omicidio volontario pluriaggravato (da premeditazione, motivi abietti e finalità di agevolazione mafiosa) commesso in Crotone, frazione Papanice, il 22 marzo del 2008 in danno di Megna Luca e contestuale duplice tentato omicidio in danno di Carcea Daniela (moglie della vittima Megna Luca) e Megna Gaia (figlia dei due, di soli cinque anni di età al momento del fatto) episodi descritti al capo A ;
- detenzione e porto delle armi utilizzate per commettere l'omicidio e il duplice tentato omicidio (capo B) ;
- ricettazione e uso di falsa certificazione amministrativa consistente in un documento di identità rubato in bianco e utilizzato per celare la propria identità in sede di ricovero ospedaliero, con condotta meglio descritta al capo C .

In sede di giudizio di primo grado veniva ritenuto sussistente il vincolo della continuazione tra le diverse violazioni di legge, mantenuta la qualificazione giuridica delle condotte di cui al capo A e veniva determinata la pena in quella dell'ergastolo, posto che le pene temporanee considerate in aumento sul reato più grave comportante, appunto, l'ergastolo (omicidio di Megna Luca) - pur non espressamente e analiticamente quantificate in sede di calcolo - risultavano superiori alla misura di anni cinque, in applicazione dell'art. 72 comma 2 cod.pen. .

Da ciò derivava l' esclusione del solo isolamento diurno, in applicazione della previsione normativa di cui all'art. 442 comma 2 cod.proc.pen., stante la tipologia di rito prescelto .

La Corte di Assise d'Appello, nel confermare la penale responsabilità del Russelli Pantaleone per tutti i reati a lui ascritti così decideva sugli aspetti circostanziali e su quelli determinativi del trattamento sanzionatorio:

- escludeva in fatto la ricorrenza della circostanza aggravante dei motivi abietti, sostanzialmente ritenendo assorbito - date le modalità di contestazione e la valenza dei fatti richiamati - detto elemento accessorio nella contestata e ritenuta aggravante di cui all'art. 7 legge n.203 del 1991;
- confermava formalmente la qualificazione giuridica degli episodi lesivi in danno di Carcea Daniela e Megna Gaia in termini di duplice tentato omicidio;
- escludeva la ricorrenza di circostanze attenuanti tipiche e la concedibilità delle attenuanti generiche;

- determinava nel modo che segue la pena relativamente ai reati posti in continuazione con il delitto di omicidio : mesi sei per il tentato omicidio di Carcea Daniela, anni tre per il tentato omicidio di Megna Gaia, mesi sei per i reati in tema di armi, mesi sei per la ricettazione ed il falso, così raggiungendo la quota di anni quattro e mesi sei (comunque non sufficiente per l'applicazione dell'isolamento diurno) e ritenendo, inoltre, che detto aumento, in forza della previsione di cui all'art. 442 cod.proc.pen. andasse in ogni caso ridotto di un terzo per la scelta del rito (con riduzione non operata, in quanto influente).

Ne derivava, pertanto, la riduzione di pena - rispetto all'esito del giudizio di primo grado - pena che veniva quantificata - in virtù della scelta del rito - in quella di anni trenta di reclusione (dall'ergastolo 'semplice').

Pur se il ricorso qui in valutazione - proposto dal Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Catanzaro - verte esclusivamente su aspetti relativi al suddetto trattamento sanzionatorio, appare utile ripercorrere brevemente la vicenda e le stesse valutazioni operate dalla Corte di secondo grado.

Il fatto posto al centro della ricostruzione di merito è rappresentato dall'omicidio di Megna Luca e dal ferimento della moglie e della figlia del Megna, avvenuto in Papanice la sera del 22 marzo 2008.

Giova precisare, sul punto, che il Megna e i suoi due familiari al momento del fatto erano all'interno di una autovettura, e stavano facendo rientro nella loro abitazione.

L'auto, condotta da Megna Luca - mentre la Carcea con in braccio la piccola Gaia era sul sedile anteriore, al fianco del lato di guida - si era fermata per accedere ad un garage munito di apertura elettronica.

In tale momento si verificò l'agguato, da parte di più persone e nel corso del quale vennero utilizzate diverse armi (di certo un fucile calibro 12 ed una pistola semiautomatica calibro 9 x 21).

Obiettivo principale dell'azione lesiva fu senza dubbio il Megna che risulta colpito da 18 pallettoni esplosi da un fucile calibro 12 che lo colpirono nella parte destra del corpo (al viso, al collo, alla spalla, all'emitorace superiore e al braccio) mentre, all'esito dell'azione di fuoco, Carcea Daniela risultava colpita da due colpi di arma da fuoco, uno alla spalla sinistra e l'altro alla gamba sinistra) e Megna Gaia da un unico proiettile al capo, esploso da arma corta che penetrava sul lato destro della fronte e restava ritenuto nel lobo parietale sinistro, provocando gravissimi danni cerebrali verosimilmente irreversibili .

Risulta altresì accertato che Russelli Pantaleo, oltre che ideatore e organizzatore dell'agguato - maturato in ambito mafioso e per ragioni di rivalità tra lo stesso Russelli (vittima di un precedente agguato nel mese di ottobre 2007 cui era fortunatamente scampato) e Megna Luca insorte già da tempo nella struttura di

21

'ndrangheta del crotonese di cui originariamente entrambi facevano parte (struttura retta in precedenza da Megna Domenico, padre di Megna Luca e da tempo detenuto) - era anche presente al momento della sua attuazione, posto che proprio il Russelli si materializzò, all'atto dell'arresto della vettura, nella parte anteriore della medesima, armato ed allo scopo di iniziare la violenta aggressione.

La condotta del Russelli venne tuttavia notata dal Megna che in un disperato tentativo di salvare sè stesso e la sua famiglia accelerò bruscamente investendo il Russelli con il parafrangente anteriore dell'auto e procurandogli delle gravi lesioni al ginocchio destro (lesioni che, tramite una articolata indagine rappresentarono il criterio iniziale di identificazione del Russelli come compartecipe all'agguato) . Tale manovra, tuttavia, non sortì l'effetto sperato, posto che il fuoco venne aperto verso la vettura dagli altri componenti del gruppo degli assalitori, con gli esiti prima ricordati.

Nel ricostruire l'evento va anche ricordato che lo stesso rappresenta una 'tappa' del più ampio conflitto prima evocato, nel cui ambito trovò la morte a soli tre giorni di distanza, Cavallo Giuseppe, ritenuto soggetto stabilmente inserito nel gruppo «scissionista» capeggiato dal Russelli e probabilmente coinvolto nell'omicidio di Luca Megna, secondo le fonti dimostrative indicate e sintetizzate nella decisione di primo grado.

Ciò posto, tralasciando l'illustrazione dei copiosi dati investigativi e dimostrativi che hanno consentito di affermare - già in primo grado - la responsabilità del Russelli per l'episodio di sangue e per il reato di ricettazione e uso del documento falso (essenzialmente consistenti negli apporti dichiarativi resi dai soggetti che avevano reso possibile la fuga del Russelli immediatamente dopo il fatto, il suo primo ricovero ospedaliero presso la struttura pubblica di Castrovillari ed il suo secondo ricovero - con degenza di dieci giorni - presso una clinica di Crotone ove era stato eseguito, sotto falso nome, l'intervento chirurgico al ginocchio lesionato) conviene soffermarsi su alcune delle valutazioni in diritto espresse nella decisione di primo grado.

Il Gup, infatti :

- riteneva che l'azione posta in essere nei confronti di Carcea Daniela e Megna Gaia era effettivamente qualificabile come duplice tentato omicidio (e non come *aberratio ictus* plurilesiva ex art. 82 comma 2 cod.pen.) in virtù della complessiva ricostruzione delle modalità del fatto, tale da confermare l'ipotesi di una rappresentazione e volontà - sotto forma di dolo alternativo- dell'evento morte delle medesime;

- riteneva sussistente l'aggravante della premeditazione (in riferimento all'omicidio consumato) e le ulteriori circostanze contestate in rapporto ai diversi reati oggetto delle imputazioni;

- modificava esclusivamente l'originaria qualificazione giuridica relativa all'utilizzo della carta di identità risultata rubata in bianco, ritenendo sussistenti le ipotesi di ricettazione e di falsità materiale commessa dal privato in certificazioni.

Durante il giudizio di appello, come unico dato probatorio rilevante, intervenivano le dichiarazioni spontanee dell'imputato, confessorie in rapporto all'omicidio.

Russelli, in particolare, ammetteva il concorso nell'azione criminosa rappresentata, secondo il suo volere, dal solo omicidio di Luca Megna rappresentando che il ferimento della moglie e della figlia del Megna erano conseguenze non volute del gesto delittuoso (*.. durante la sparatoria, purtroppo, qualcosa è sfuggito al mio controllo..*) imputabili - per certi versi - alla stessa reazione della vittima designata, che cercando di sfuggire alla esecuzione ed investendo il Russelli che si trovava in posizione frontale aveva finito con il *..mettere a rischio l'incolumità della sua famiglia..*

Russelli, pertanto, affermava di non aver esploso alcun colpo di arma da fuoco e si diceva profondamente dispiaciuto per quanto accaduto a Carcea Daniela e Megna Gaia.

Nel valutare detto contributo, la Corte territoriale :

- confermava la ricorrenza di condotta concorsuale del Russelli anche in rapporto al duplice tentato omicidio, non emergendo alcuna volontà di interruzione dell'azione delittuosa nel momento in cui ci si rese conto, come del resto ampiamente prevedibile, che nell'autovettura del Megna erano presenti anche moglie e figlia. Da ciò la considerazione per cui era da ritenersi «voluta» anche la lesività dell'azione nei confronti delle altre persone poi colpite, sia pure con elemento psicologico consistente nel dolo alternativo; la Corte afferma inoltre che *... la tesi della aberratio ictus plurilesiva non sposta in alcun modo i termini del problema, trattandosi in ogni caso non di assolvere ma di riversare la responsabilità per il delitto in questione in termini di calcolo della continuazione, in applicazione della disciplina di cui all'art. 81 cod.pen. ..* ;

- confermava la ricorrenza della premeditazione, in virtù della ricorrenza di plurimi indici rivelatori sul tema, mentre escludeva, per le ragioni già esposte, la ricorrenza dell'aggravante dei motivi abietti;

- escludeva la concedibilità delle circostanze attenuanti generiche affermando- tra l'altro - che *... il profilo personale dell'imputato ne esclude ogni ricorrenza..* e negando qualsiasi rilievo alla intervenuta confessione, sia in rapporto alla già intervenuta ricostruzione, in termini rassicuranti, della sua responsabilità che in

ragione del fatto che le dichiarazioni non paiono espressive di un effettivo ravvedimento, quanto esprimono ... *il rifiuto di ogni responsabilità per il ferimento della moglie e della figlia della vittima, cui tra l'altro viene - con logica inammissibile - addebitata la responsabilità di aver esposto inutilmente i propri familiari, attraverso la manovra diversiva intentata verso il proprio primo aggressore, anzichè attendere inerme l'esecuzione del deliberato mafioso..* .

Sul versante del trattamento sanzionatorio, approdato agli esiti evidenziati in apertura, la Corte afferma, in rapporto alle conseguenze dell'azione lesiva posta in essere in danno della moglie e della figlia del Megna che :

- *..si tratta di un'unica azione di sparo, che ha visto ferire due soggetti presenti sul luogo del delitto, che non ricadevano nell'obiettivo degli sparatori, non risultano esser stati presi di mira, e che sono stati accidentalmente colpiti dai proiettili indirizzati verso la vittima, nei cui confronti era in realtà diretta la condotta e il dolo..* ;

- ciò posto, evidenziando tale dato (ossia l'unità di contesto connotante l'azione criminosa) e compiendo anche riferimento alle parziali ammissioni intervenute, la Corte territoriale ritiene congruo stabilire l'aumento per la continuazione, con i passaggi prima evidenziati, nel limite di anni quattro e mesi sei, su cui andrebbe ,
altresì applicata la diminuzione di un terzo correlata alla scelta del rito.

Da qui la determinazione della sanzione in anni trenta di reclusione, trattandosi di ergastolo semplice ridotto ai sensi dell'art. 442 comma 2 cod.proc.pen. .

2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Catanzaro.

Il ricorso censura le modalità di determinazione del trattamento sanzionatorio, deducendosi sul punto vizio di motivazione e erronea applicazione della legge penale.

In particolare si evidenzia un profilo di contraddittorietà, correlato alla positiva valutazione delle parziali ammissioni rese dall'imputato lì dove la Corte territoriale ha indicato i parametri di quantificazione degli aumenti per i reati posti in continuazione.

Ciò perchè poche pagine prima la stessa Corte aveva evidenziato l'inutilità - sul piano dimostrativo - e la strumentalità delle dichiarazioni parzialmente confessorie.

Il PG ricorrente aggiunge che tali dichiarazioni, nel contenere una espressa presa di distanza del Russell dagli eventi lesivi provocati in danno di Carcea Daniela e Megna Gaia rappresentano, in realtà, l'ennesimo messaggio in codice mafioso rivolto dall'imputato al padre della vittima, Megna Domenico, a prosecuzione di ciò che era già emerso dall'istruttoria.

Non potevano, per coerenza, essere valorizzate dalla Corte sul delicato punto del trattamento sanzionatorio.

Si evidenzia, altresì un profilo di illogicità sotto il profilo della differenza sanzionatoria tra i due tentativi di omicidio. La Corte d'Assise d'Appello da un lato ha mantenuto ferma la qualificazione giuridica dei due episodi come tentato omicidio, dall'altro ne ha diversificato profondamente la portata attribuendo mesi sei al tentativo operato in danno della Carcea e anni tre al tentativo commesso in danno di Megna Gaia.

Si evidenzia altresì ulteriore errore di diritto, posto che la riduzione correlata alla scelta del rito, nella particolare ipotesi che ci occupa, va operata all'esito di tutte le operazioni determinative della sanzione. Dunque l'aumento per la continuazione non andava di per sé ridotto per la scelta del rito abbreviato, ma solo dopo l'applicazione della regola dettata dall'art. 72 comma 2 cod.pen. e fermo restando che nella misura quantificata detto aumento non avrebbe comportato l'irrogazione dell'isolamento diurno.

3. In prossimità dell'odierna udienza è stata depositata memoria difensiva, nell'interesse di Russelli Pantaleone, non ricorrente.

In detta memoria si illustrano, nell'ottica difensiva, motivi di sostegno al contenuto della decisione impugnata.

In particolare si evidenzia che :

- nessun rilievo concreto può essere attribuito al passaggio espressivo contenuto nella decisione impugnata in cui si ipotizza la necessità della riduzione di un terzo sulla «quota» di pena commisurata a titolo di aumento per la continuazione, dato che la misura dell'aumento (anni quattro e mesi sei) non ha consentito l'applicazione dell'isolamento diurno (nella fase antecedente alla riduzione per la scelta del rito) ai sensi dell'art. 72 comma 2 cod.pen.;
- l'aumento per la riconosciuta continuazione è stato, inoltre, operato con criteri di piena logica e aderenza alle risultanze dell'istruttoria.

Da qui la richiesta, ribadita in sede di discussione orale, di rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e va accolto, per le ragioni che seguono.

1.1 Va premesso che il tema della commisurazione della pena rappresenta - da sempre - uno degli ambiti di maggior frizione tra il principio di stretta legalità (inteso come predeterminazione in via generale e astratta dei criteri di attribuzione della responsabilità e degli effetti sanzionatori delle condotte costituenti reato) e la esplicazione del potere discrezionale da parte del giudice,

tale da realizzare il dovuto adeguamento del trattamento sanzionatorio al caso concreto.

La già ampia - e da gran parte della dottrina criticata - fascia di oscillazione tra minimi e massimi edittali (fonte di possibili disparità di trattamento) contenuta nelle singole previsioni incriminatrici, risulta oggi accentuata, nei suoi effetti, dagli istituti processuali di tipo «negoziale» (rito abbreviato e cd. patteggiamento) tesi ad introdurre valorizzazioni, sul piano del trattamento sanzionatorio, del comportamento processuale.

Da ciò sovente deriva, anche in virtù delle ricadute di ulteriori previsioni di legge incidenti sul tema (continuazione, comparazione delle circostanze, possibile incidenza della recidiva) una obiettiva complessità giuridica delle operazioni determinative del trattamento sanzionatorio, non sempre affrontata - nell'ambito dell'esercizio dei relativi poteri discrezionali - con il medesimo rigore logico e con pari sensibilità nei diversi giudizi di merito.

Non è un fuor d'opera, pertanto, ricordare che la discrezionalità attribuita al giudice in sede di commisurazione della pena - di certo necessaria allo scopo di individualizzare la risposta sanzionatoria - è connotata normativamente in termini di discrezionalità «guidata» (art. 132 cod.pen.) attraverso l'obbligatoria indicazione dei motivi, da rapportarsi ai parametri alla cui stregua detto potere è esercitabile (art. 133 cod.pen.).

Pur nella ampiezza di detti parametri - tali da ricomprendere gli elementi essenziali di connotazione della gravità del reato (tra cui, in particolare, la gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa e l'intensità del dolo o il grado della colpa) e quelli idonei a rappresentare la capacità a delinquere del reo - è stato in più occasioni evidenziato, da parte di questa Corte e nell'esercizio delle sue funzioni nomofilattiche, che il puntuale adempimento dell'obbligo di motivazione in ordine alla scelta e alla commisurazione della sanzione rappresenta una garanzia irrinunciabile per il raggiungimento dei fini di giustizia e parità di trattamento (ai sensi dell'art. 3 Cost.) e non può ritenersi assolto attraverso un generico richiamo ai criteri di cui all'art. 133 non accompagnato da una effettiva spiegazione dell'incidenza di tali criteri nel caso concreto (si veda, tra le altre, Sez. II 9.10.1992, rv 192645).

E' vero che tale richiamo al puntuale assolvimento del dovere motivazionale è stato, per lo più, rapportato ai casi in cui il giudice abbia operato una quantificazione della sanzione superiore ai minimi edittali (tra le molte, Sez. VI n. 35346 del 12.6.2008, rv 241189) ma, a ben vedere, non vi è motivo alcuno per attenuare la portata generale della regola normativa, posto che - in una corretta logica sottesa ad un processo di parti - la commisurazione della pena

incide tanto sulle legittime aspettative dell'imputato che su quelle dell'organo pubblico di accusa.

La motivazione consente, pertanto, la verifica *ex post* - anche in sede di legittimità attraverso la verifica dei canoni di logicità, coerenza interna e aderenza alle emergenze istruttorie - di tale delicata operazione e va espressa non soltanto in rapporto alla quantificazione della pena per la violazione di legge più grave, posta a base del riconoscimento della continuazione, ma anche in riferimento ai singoli incrementi da apportare per effetto dell'applicazione dell'articolo 81 cod. pen. .

Sul punto, è stato osservato in modo del tutto condivisibile (Sez. VI n.10358 del 16.6.1992, rv 192100) che l'aumento della pena irrogata sul reato principale, per l'incidenza dei reati satellite, non si sottrae ai criteri generali in materia di determinazione della pena dettati dall'art. 133 cod.pen. .

Ciò consente di verificare le modalità di esercizio del potere discrezionale in rapporto ad ogni singola «componente» del reato continuato, essendo necessaria l'indicazione - da parte del giudice - delle singole 'poste' del calcolo in riferimento alla incidenza quantitativa di ogni reato satellite (da ultimo Sez. I n.27198 del 28.5.2013, rv 256616).

Tale modalità appare necessaria - pur essendovi difformità di orientamenti anche in questa sede di legittimità, stante la formulazione dell'art. 81 che non prevede testualmente l'adempimento in parola - proprio in rapporto alla esigenza di consentire la verifica circa le modalità determinative della pena nei gradi successivi (già Sez. VI n.7614 de 17.5.1988, rv 178750) ed è dunque esigenza che trova sicuro fondamento sistematico nella disposizione di cui all'art. 132 cod.pen. .

Peraltro, nell'apprezzamento di detta incidenza del reato 'meno grave' nell'ambito del calcolo della sanzione ex art. 81 cod.pen. è del tutto evidente che la violazione di legge considerata - a detto fine - non perde la sua autonomia ontologica e va apprezzata in tutte le sue forme concrete di manifestazione (ivi comprese le eventuali circostanze aggravanti, come ricordato da Sez. I n. 47249 del 30.6.2011, rv 251403 e Sez. I n. 13006 del 22.9.1998 rv 212985) essendo tale carattere il primo e obbligatorio parametro alla cui stregua commisurare gli incrementi sanzionatori di cui all'art. 81 cod.pen. .

In altre parole, pur nell'ambito di un istituto di certo impontato al *favor rei* e teso a dilatare i poteri discrezionali del giudicante, non può certo prescindersi dalla considerazione della tipizzata gravità dei singoli fatti posti in continuazione, ferma restando la possibilità di valorizzare - con adeguato supporto espressivo - uno o più indicatori previsti dall'art. 133 cod.pen. in sede di concreta quantificazione della pena del reato continuato.

2. Operate tali premesse, va affermato che le modalità di determinazione degli aumenti di pena per i reati-satellite, nel caso qui in esame, risultano affette da plurimi vizi logici per contraddittorietà, insufficienza espressiva e sostanziale apparenza di motivazione in rapporto a quanto previsto dall'art. 132 cod.pen. .

In primo luogo, va rilevato che le operazioni di calcolo risultano sostenute - al di là della singola entità degli aumenti - da considerazioni espresse con riferimento a due dati in tal modo riportati :

- a) *l'unità di contesto* che connota l'azione criminosa ;
- b) le *parziali ammissioni* intervenute da parte dell'imputato.

A tali elementi fa da premessa in fatto una ulteriore valutazione, tesa a ridurre il connotato di gravità dei due tentati omicidi commessi in danno di Carcea Daniela e Megna Gaia. Si sostiene, sul punto, che.. *si tratta di un'unica azione di sparo che ha visto ferire due soggetti presenti sul luogo del delitto che non ricadevano nell'obiettivo degli sparatori, non risultano esser stati presi di mira e che sono stati accidentalmente colpiti dai proiettili indirizzati verso la vittima, nei cui soli confronti era in realtà diretta la condotta e il dolo.*

Tutto ciò porta a ritenere, per la Corte territoriale, *congruo* l'aumento operato ed illustrato in parte narrativa.

2.1 In tali passaggi espressivi sono, in effetti, racchiusi molteplici vizi, al di là dell'ulteriore - ma ininfluyente - errore circa le modalità di realizzazione della diminuzione correlata alla scelta del rito.

Ed invero :

- non corrisponde alla dimensione realizzativa della totalità degli episodi da porre in continuazione la considerazione circa la 'unità di contesto' dell'azione. Se ciò può dirsi per quanto riguarda il rapporto tra la condotta di omicidio, i due tentativi di omicidio e i reati in tema di armi, va ricordato che il Russelli è stato ritenuto responsabile anche delle condotte descritte al capo C (ricettazione ed uso del documento di identità falsificato). Si tratta di condotte, peraltro aggravate dall'art. 7 legge n.203 del 1991, poste in essere successivamente e finalizzate a procurarsi l'impunità dai gravi delitti appena commessi, di certo espressive di un forte potere di condizionamento degli altrui comportamenti (il Russelli viene ricoverato ed operato al ginocchio sotto falso nome in una clinica di Crotone, alcuni mesi dopo l'omicidio). Ciò determina vizio motivazionale sotto il profilo della incompletezza dell'argomentazione espressa;
- la confessione resa dal Russelli durante il giudizio di secondo grado viene in tale parte della motivazione apprezzata come elemento favorevole, in punto di quantificazione del trattamento sanzionatorio, lì dove la stessa Corte poco prima ne aveva evidenziato l'irrilevanza conoscitiva e la probabile strumentalità. In ciò è dato riconoscere un ulteriore vizio motivazionale sia in punto di

contraddittorietà interna che in ragione della necessità - in ogni caso - di ancorare simile giudizio, in modo espresso, ad uno dei parametri specifici di cui all'art. 133 cod.pen., lì dove la decisione tace sul tema;

- la stessa quantificazione dell'aumento per continuazione in rapporto ai due tentativi di omicidio, anch'essa evidenziata in sede di ricorso, pare atteggiarsi - sia in virtù della diversa entità che in rapporto alle considerazioni che la precedono - più alla applicazione, poco prima negata, della particolare ipotesi dell'*aberratio ictus* plurilesiva (art. 82 comma 2 cod.pen.) che al mantenimento, pur nell'ambito del reato continuato, della qualificazione giuridica in termini di tentativo. Sul punto, non appare superfluo ricordare che in ipotesi di assoluta mancanza di dolo (sia pure nella particolare forma del dolo alternativo) non sarebbe stato possibile mantenere siffatta qualificazione, cui il giudice deve attenersi nel momento in cui realizza la quantificazione degli aumenti per i diversi reati-satellite (la cui ontologia e le cui caratteristiche di lesività, poco prima confermate, finiscono con l'essere pretermesse). Da qui un ulteriore vizio motivazionale, in punto di coerenza interna, e un ulteriore errore di diritto nella stessa realizzazione delle modalità applicative dell'art. 81 cod. pen. .

In conclusione, le evidenziate caratteristiche del giudizio commisurativo - lo si ripete, al di là della quantificazione concreta degli aumenti operati - realizzano una obiettiva e manifesta violazione dei contenuti dell'articolo 132 del codice penale, per come in premessa ricostruita la valenza di detta norma, e conducono all'accoglimento del ricorso e all'annullamento con rinvio della decisione.

Va inoltre precisato che l'operazione di riduzione della pena correlata alla scelta del rito abbreviato va operata, in caso di reato più grave comportante l'ergastolo, solo all'esito dell'eventuale applicazione (in ipotesi di aumento concreto per la ritenuta continuazione con pena temporanea superiore a cinque anni) dell'isolamento diurno ai sensi dell'art. 72 cod.pen., con le conseguenze previste dall'art. 442 comma 2 cod.proc.pen. (Sez. U. n. 45583 del 25.10.2007, rv 237692).

In sede di rinvio, dunque, ferma restando la libertà di stabilire - con adeguata motivazione - la misura concreta dell'aumento per i singoli reati posti in continuazione, la Corte territoriale dovrà attenersi ai principi di diritto sin qui esposti.

In particolare dovrà essere applicata la regola per cui in sede di commisurazione dei singoli aumenti per i reati satellite ex art. 81 cod.pen. il giudice, nell'esercizio del potere discrezionale di cui agli articoli 132 e 133 cod.pen., è tenuto ad indicare espressamente l'entità di ogni singolo aumento e i criteri che hanno inciso sulla quantificazione, anche in rapporto alla ritenuta qualificazione giuridica dei diversi fatti unificati dal vincolo della continuazione.


P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e
rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'Assise d'Appello di
Catanzaro.

Così deciso il 18 marzo 2014

Il Consigliere estensore

Raffaello Magi



Il Presidente

Arturo Cortese

